



Lega Nazionale Dilettanti
 Comitato Regionale Liguria
 Via Dino Col 4/4– 16149 Genova
 Telefono: 010995151 numero unico
 Pronto A.I.A. 3355776689
 pec: Ind.crliguria@pec.it – Indliguria@legalmail.it
 e-mail – Segreteria: cr.liguria01@Ind.it
 Amministrazione: amministrazione.liguria@Ind.it
 Ufficio Campi e Orari Gare: crliguria.campisportivi@Ind.it
 Tesseramento: tesseramento.liguria@Ind.it
 Tornei: crliguria.tornei@Ind.it
 sito internet: liguria.lnd.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 42 del 23/12/2025

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17

RADUNO TERRITORIALE AREA NORD

Nell'ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. Roberto Chiti (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17) in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Piemonte/Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e della Provincia di Trento e Bolzano, ha convocato i sottoelencati calciatori per il giorno **mercoledì 08 gennaio 2026**, presso il **Centro Sportivo MONTICHIARELLO** sito in Via Boschetti di Sopra 13/15 Montichiari (BS), per il Raduno Territoriale dell'Area Nord della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17.

<u>COGNOME - NOME</u>	<u>Data di nascita</u>	<u>SOCIETA'</u>
DAVIDE MENEGATTI	05/10/2009	F.S. SESTRESE BOR. 1919
MIRKO ZHAO JIAHAO	23/01/2009	VADO 1913
CHRISTIAN LAMBERI	08/11/2009	SESTRI LEVANTE
VALERIO BARBIERI	31/12/2009	DON BOSCO SPEZIA CALCIO
FILIPPO COSTA	25/01/2009	LIGORNA 1922

Il programma del Raduno sarà il seguente:

Giovedì 08 gennaio 2026

Entro le ore 12.30 Raduno presso il **Centro Sportivo MONTICHIARELLO** sito in Via Boschetti di Sopra 13/15 Montichiari (BS).

Ore 14.30 Gara amichevole a ranghi contrapposti

Al termine della gara (ore 16.30 circa) è previsto scioglimento della comitiva e rientro nelle proprie sedi.

Si prega di confermare la presenza del calciatore convocato ai seguenti indirizzi:

Riferimento organizzativo Sig. Guglielmo Bassi

E-mail, g.bassi@lnd.it

Telefono 3317911406

Si ricorda alle società di inviare via mail agli indirizzi sopraindicati **copia autenticata con timbro e firma del Presidente del certificato medico in corso di validità del calciatore**, formulato secondo le indicazioni del DM. 18.02.1982, **senza il quale non sarà possibile prendere parte all'attività della Rappresentativa.**

Si ricorda ai calciatori di **portare con sé tutto l'equipaggiamento da gioco (obbligo di indossare i parastinchi), un documento d'identità e la tessera sanitaria.**

Trattandosi di attività di selezione con connotazione territoriale, si comunica che non sono previsti servizi logistici a carico della LND (trasporti, pernotti, ristorazione, ecc.).

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:

- Comunicati Ufficiali dal n. 225 al n. 250 della L.N.D. Stagione Sportiva 2025/2026.

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. Segreteria

VALORIZZAZIONE GIOVANI CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Si pubblica, a seguire, la classifica aggiornata alla 14^a giornata di andata, riguardante il progetto di valorizzazione dei giovani nel campionato di Eccellenza come da Regolamento pubblicato con Comunicato Ufficiale N° 27 del 16/10/2025, ricordando che l'ufficializzazione delle vincenti avverrà al termine del Campionato.

Le classifiche sono da intendersi aggiornate fatti salvi i recuperi da disputare.

	SOCIETA'		PUNTI + BONUS	PUNTI	BONUS
951475	FOOTBALL CLUB BOGL	A	86,40	72,00	14,40
933864	MOLASSANA BOERO A.	A	33,60	28,00	5,60
17930	FEZZANESE	A	32,00	32,00	0,00
943029	GOLFOPARADISOPRORE	A	24,00	24,00	0,00
937851	FOOTBALL GENOVA CA	A	20,40	17,00	3,40
951472	CAMPOMORONE SANT O	A	18,00	15,00	3,00
949573	MILLESIMO CALCIO	A	14,00	14,00	0,00
937729	ATHLETIC CLUB ALBA	A	13,20	11,00	2,20
922709	SAN FRANCESCO LOAN	A	12,00	12,00	0,00
665367	PIETRA LIGURE 1956	A	3,00	3,00	0,00
947017	ARENZANO FOOTBALL	A			0,00
75423	BUSALLA CALCIO	A			0,00
665432	RIVASAMBA H.C.A.	A			0,00
917148	VOLTRESE VULTUR SS	A			0,00

Non sono inserite in graduatoria le sotto indicate Società ai sensi del punto 4/a) del Regolamento, il quale prevede che *“Non avranno diritto al premio: a) le Società di Eccellenza e Promozione che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 2025/2026 di competenza ovvero si ritireranno nel corso del Campionato”*

- 941052 CARCARESE
- 912040 SPORTING TAGGIA SANREMO

VALORIZZAZIONE GIOVANI CAMPIONATI DI PROMOZIONE GIRONI A - B

Si pubblicano le classifiche aggiornate alla 14^a giornata di andata, riguardanti il progetto di valorizzazione dei giovani nel campionato di Promozione come da Regolamento pubblicato con Comunicato Ufficiale N° 27 del 16/10/2025, ricordando che l'ufficializzazione delle vincenti avverrà al termine del Campionato.

Le classifiche sono da intendersi aggiornate fatti salvi i recuperi da disputare.

GIRONE “A”

	SOCIETA'		PUNTI + BONUS	PUNTI	BONUS
75796	SERRA RICCO 1971	A	75,60	63,00	12,60
665322	LEGINO 1910	A	52,80	44,00	8,80
938503	SUPERBA CALCIO 201	A	22,80	19,00	3,80
918832	CERIALE PROGETTO C	A	16,80	14,00	2,80
81991	SAMPIERDARENESE	A	9,60	8,00	1,60
665008	PRAESE 1945	A	4,80	4,00	0,80
950174	ALBISSOLE 1909	A			0,00
930077	BAIA ALASSIO AUXIL	A			0,00
665041	FINALE	A			0,00
963000	LITTLE CLUB JAMES	A			0,00
68186	PONTELUNGO 1949	A			0,00
665289	SESTRESE BOR. 1919	A			0,00

Non sono inserite in graduatoria le sotto indicate Società ai sensi del punto 4/a) del Regolamento, il quale prevede che *“Non avranno diritto al premio: a) le Società di Eccellenza e Promozione che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 2025/2026 di competenza ovvero si ritireranno nel corso del Campionato”*

- 935610 CA DE RISSI SG
 - 915706 MASONE
 - 78065 SAVONA F.B.C. 1907
 - 954521 NEW BRAGNO CALCIO
- RITIRATA DAL CAMPIONATO

GIRONE “B”

	SOCIETA'		PUNTI + BONUS	PUNTI	BONUS
952900	CALVARESE 1923	B	156,00	156,00	0,00
954934	FOLLO FOOTBALL CLU	B	62,00	62,00	0,00
932516	CAPERANESE 2015	B	60,00	60,00	0,00
932167	TARROS SARZANESE S	B	44,40	37,00	7,40
930078	DON BOSCO SPEZIA C	B	39,60	33,00	6,60
947019	LEVANTO CALCIO	B	36,00	36,00	0,00
665286	SAN DESIDERIO	B	22,00	22,00	0,00
26630	SANTERENZINA	B	20,40	17,00	3,40
917145	MAGRA AZZURRI	B	13,00	13,00	0,00
2190	ANGELO BAIARDO	B	8,40	7,00	1,40
932185	SAMMARGHERITESE 19	B	8,00	8,00	0,00
919296	INTERCOMUNALE BEVE	B	6,00	6,00	0,00
190	A.N.P.I.SPORT E.CA	B	3,60	3,00	0,60
949275	VALLESCRIVIA 2018	B	3,00	3,00	0,00
665278	CANALETTO SEPOR	B			0,00

Non sono inserite in graduatoria le sotto indicate Società ai sensi del punto 4/a) del Regolamento, il quale prevede che *“Non avranno diritto al premio: a) le Società di Eccellenza e Promozione che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 2025/2026 di competenza ovvero si ritireranno nel corso del Campionato”*

- 76044 SAN CIPRIANO

**COPPA ITALIA – FINALE
STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

Pietra Ligure 1956 – Fezzanese

Martedì 06 gennaio 2026 – Campo “La Sciorba” di Genova, ore 15.00

Modalità Tecniche: Finale

Gara unica in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15' ciascuno.

In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l'Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.

La Società vincente acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

**COPPA ITALIA PROMOZIONE
STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

OTTAVI DI FINALE

GARA	SOCIETA' 1	SOCIETA' 2	RISULTATI
Q4	Magra Azzurri	Follo Football Club	1 – 0 / 3 – 5 d.t.s.

Semifinali

Semifinale S1 Albissole 1909 – Serra Riccò 1971

Semifinale S2 Angelo Baiardo – Follo Football Club

Le gare saranno disputate nelle giornate infrasettimanali del 11 e 25 febbraio 2026, l'ordine di svolgimento verrà definito con apposito sorteggio venerdì 9 gennaio 2026 alle ore **12.00** presso la sede del Comitato Regionale Liguria, sito in via Dino Col 4/4.

**COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

Si pubblica come di seguito l'esito del sorteggio per l'ordine di svolgimento delle gare della competizione in epigrafe effettuato venerdì 19 dicembre 2025 presso la sede del Comitato Regionale Liguria:

Terzo Turno:

GIRONE S1

1^ GIORNATA	GIRONE S1	GIRONE S2
18.02.2026	ANDREA DORIA	RIESE
	Riposa:	ARCOLA GARIBALDINA

GIRONE S2

1^ GIORNATA	SOCIETA' 1	SOCIETA' 2
18.02.2026	CASELLESE	RECREATIVO
18.02.2026	ALTAVALDORBA	POL. NOLESE R.G. 1946 2001
2^ GIORNATA	SOCIETA' 1	SOCIETA' 2
11.03.2026	RECREATIVO	ALTAVALDORBA
11.03.2026	POL. NOLESE R.G. 1946 2001	CASELLESE
3^ GIORNATA	SOCIETA' 1	SOCIETA' 2
25.03.2026	CASELLESE	ALTAVALDORBA
25.03.2026	POL. NOLESE R.G. 1946 2001	RECREATIVO

Date di svolgimento:

- Prima giornata: mercoledì 18 febbraio 2026;
- Seconda giornata: mercoledì 11 marzo 2026 (*);
- Terza giornata: mercoledì 25 marzo 2026.

(*) Nella seconda giornata del triangolare, la squadra che ha riposato giocherà contro la perdente della prima partita o contro la squadra che ha pareggiato in casa; la terza giornata verrà definita conseguentemente agli accoppiamenti della seconda.

COPPA LIGURIA TERZA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026
--

Si pubblica come di seguito l'esito del sorteggio per l'ordine di svolgimento delle gare della competizione in epigrafe effettuato venerdì 19 dicembre 2025 presso la sede del Comitato Regionale Liguria:

Terzo Turno – Triangolare Finale:

GIRONE S1

1^ GIORNATA	GIRONE S1	GIRONE S2
18.02.2026	CAMOGLI FOOTBALL CLUB	FOOTBALL CLUB MARASSESE
	Riposa:	FEGINO

Date di svolgimento:

- Prima giornata: mercoledì 18 febbraio 2026;
- Seconda giornata: mercoledì 04 marzo 2026 (*);
- Terza giornata: mercoledì 18 marzo 2026.

(*) Nella seconda giornata del triangolare, la squadra che ha riposato giocherà contro la perdente della prima partita o contro la squadra che ha pareggiato in casa; la terza giornata verrà definita conseguentemente agli accoppiamenti della seconda.

REPERIBILITA' COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALE NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE

In relazione al periodo delle festività natalizie ed alle ferie del personale, dipendenti e collaboratori, si comunica che, nelle giornate **del 24 e 31 dicembre 2025 e 02 gennaio 2026**, gli Uffici del Comitato Regionale Liguria e delle Delegazioni Provinciali/Distrettuale saranno chiusi.

Si comunica, inoltre che nelle giornate **del 29-30 dicembre 2025 e 05 gennaio 2026**, la reperibilità presso i suddetti uffici avverrà in forma ridotta. Le Società, indipendentemente dalla Delegazione di appartenenza, potranno contattare il personale operante agli indirizzi mail riportati nel prospetto o ai seguenti recapiti telefonici seguendo, una volta selezionato il Comitato Regionale o la Delegazione, le indicazioni della voce registrata per l'individuazione dell'ufficio preposto:

- Numero Unico Regionale: 010995151
 - Comitato Regionale Liguria: digitare 01;
 - Delegazione Provinciale Genova: digitare 02;
 - Delegazione Distrettuale Chiavari: digitare 03;
 - Delegazione Provinciale Savona: digitare 04;
 - Delegazione Provinciale Imperia: digitare 05;
 - Delegazione Provinciale La Spezia: digitare 06;

Lunedì 29 dicembre 2025:

- **Comitato Regionale Liguria**
Rovatti Stefano – s.rovatti@lnd.it
Fossati Brigitta (Amministrazione) – mattina amministrazione.liguria@lnd.it – b.fossati@lnd.it
- **Delegazione Provinciale di Genova**
Gaggero Luca – mattina e pomeriggio sino alle 16.15, l.gaggero@lnd.it
- **Delegazione Provinciale della Spezia**
Castellano Marco – mattina e pomeriggio sino alle 16.15, m.castellano@lnd.it

Martedì 30 dicembre 2025:

- **Comitato Regionale Liguria**
Tringale Enrico – mattina, e.tringale@lnd.it – cr Liguria.campisportivi@lnd.it
Cancilleri Matteo – mattina, m.cancilleri@lnd.it
- **Delegazione Provinciale di Savona**
Fanello Mariavittoria – mattina e pomeriggio sino alle 16.15 mv.fanello@lnd.it

Lunedì 05 gennaio 2026:

- **Comitato Regionale Liguria**
Casazza Marta – mattina, m.casazza@lnd.it – tesseramento.liguria@lnd.it
- **Delegazione Provinciale di Imperia**
Grossi Alessio – pomeriggio, a.grossi@lnd.it

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

PROMOZIONE GIRONE “B” 1R GIORNATA

La gara CALVARESE 1923 – CANALETTO SEPOR si disputerà domenica 11 gennaio 2026, alle ore 15.00, sul Campo “R. Piombo” Monleone Cicagna (GE).

JUNIORES U19 REGIONALI GIRONE “EB” 2R GIORNATA

La gara GOLFOPARADISOPRORECCOC.A. – SAMMARGHERITESE 1903 si disputerà martedì 06 gennaio 2026, alle ore 15.00, sul Campo “San Rocco” di Recco (GE).

SALDO ISCRIZIONI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026
--

Si ricorda che il **15 dicembre 2025 è scaduto il termine per il pagamento del saldo delle iscrizioni** a tutti i campionati, ad eccezione dei Campionati di Terza Categoria, Serie “C/2” e “D” di Calcio a Cinque maschile e femminile e per i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile per i quali tale termine, si ricorda, è prorogato al 31 gennaio 2026.

Le società sono invitate a provvedere al versamento di quanto dovuto a mezzo bonifico bancario sul conto B.N.L. intestato a “F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Liguria” **IBAN IT07R010050140000000008086**.

L'importo residuo da pagare potrà essere individuato sulla propria Area Società alla voce "Iscrizioni regionali e provinciali" selezionando l'opzione "Scadenziario documenti iscrizione".

Le società inadempienti andranno soggette, nel mese di gennaio, al prelievo coattivo previsto dalla normativa vigente.

MODIFICA ARTICOLI 96 (PREMIO DI TESSERAMENTO) E 99 (PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA) DELLE N.O.I.F.

Si comunica che in data 24.11.2025 è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 91/A della F.I.G.C., allegato al C.U. 187 L.N.D. di pari data, con il quale sono state ufficializzate le sotto indicate modifiche agli Artt. 96 e 99 delle N.O.I.F.:

Art. 96 Premio di tesseramento – Norma Transitoria

Il diritto al "premio di tesseramento" maturato nella stagione sportiva 2023/2024 si prescrive al 28 febbraio 2026.

Art. 99 Premio di formazione tecnica – Norma Transitoria

Il diritto al "premio di formazione tecnica" maturato nella stagione sportiva 2023/2024 si prescrive al 28 febbraio 2026.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO O DI APPRENDISTATO – ARTICOLO 117 Bis N.O.I.F.

Il Comitato Regionale Liguria:

- Preso atto dei disposti di cui all'art. 117 bis delle N.O.I.F. riguardante la *Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"*;

- Il calciatore FEDERICO CAMMAROTA e la società GOLFOPARADISORECCOC.A;
- Il calciatore DAVIDE CIAMPA e la società SERRA RICCO 1971
- Il calciatore GIORGIO GRIECO e la società S.C.D. RIVASAMBA H.C.A.;

ha determinato, ai sensi dell'Art. 117bis/1 la decadenza del tesseramento per il sotto indicato calciatore a far data dal 12.12.2025:

<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>	<u>D.nascita</u>	<u>Matricola</u>	<u>Società di appartenenza</u>
CIAMPA	Davide	14/05/2004	2.088.444	SERRA RICCO 1971

ha determinato, ai sensi dell'Art. 117bis/1 la decadenza del tesseramento per il sotto indicato calciatore a far data dal 18.12.2025:

<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>	<u>D.nascita</u>	<u>Matricola</u>	<u>Società di appartenenza</u>
CAMMAROTA	Federico	20/05/1995	4.303.090	GOLFOPARADISORECCOC.A

ha determinato, ai sensi dell'Art. 117bis/1 la decadenza del tesseramento per il sotto indicato calciatore a far data dal 19.12.2025:

<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>	<u>D.nascita</u>	<u>Matricola</u>	<u>Società di appartenenza</u>
GRIECO	Giorgio	21/02/2002	6.694.881	S.C.D. RIVASAMBA H.C.A.

**RESPONSABILITA' SOCIALE L.N.D. SALUTE MENTALE E ALIMENTAZIONE:
LA LND LANCIA IL CANALE TELEGRAM CON SERENIS**

Nasce il **canale Telegram** ufficiale “**Serenis x Lega Nazionale Dilettanti**”, un nuovo spazio digitale per parlare di salute mentale, alimentazione e benessere nel mondo del calcio dilettantistico.

Ogni settimana la community potrà ricevere contenuti esclusivi, consigli pratici e risposte alle proprie domande grazie alla partecipazione di una **psicologa** e di una **nutrizionista** del team Serenis.

L'iniziativa si inserisce nella collaborazione tra **Serenis, Mental Health Partner** della **Lega Nazionale Dilettanti**, e la LND stessa, con l'obiettivo di creare un luogo di **ascolto** e confronto, dove le ragazze e i ragazzi possano trovare spunti utili per prendersi cura di sé dentro e fuori dal campo.

Il canale telegram sarà online a questo link: <http://bit.ly/4qWIEpu>

APPROVAZIONE GARE AMICHEVOLI DILETTANTI

Si da atto che il Dipartimento Interregionale ha approvato le sotto indicate gare amichevoli per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

Gara: **US Sestri Levante 1919 srl – Pol. Camaione Calcio**
 Data di svolgimento: Martedì 30/12/2025 – ore 15.00
 Luogo di svolgimento: Centro Sportivo “ G. Sivori ” – Sestri Levante (GE)
 Categoria di partecipazione: Dilettanti

Settore Giovanile e Scolastico

ANNULLAMENTO CARTA ASSICURATIVA

I sotto indicati calciatori hanno chiesto l'annullamento della “carta assicurativa” Primi Calci/Piccoli Amici con documentazione conforme a quanto previsto.

<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>	<u>D. nascita</u>	<u>Matricola</u>	<u>Società di appartenenza</u>
BESAGNO	Diego	14/01/2019	4.427.727	SERRA RICCO 1971
TAVERNELLI	Federico	20/11/2017	4.073.394	INTERNAZIONALE GENOVA

APPROVAZIONE TORNEI

Il Settore Giovanile Scolastico ha approvato i sotto indicati Tornei, per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI

Nome Torneo	Categoria	Società organizzatrice	Periodo
Torbella WinterCup	Pulcini Misti	Rivarolese 1919	27.12.2025
24°Trofeo Luca Sbarboro-19°Memorial Don Nando Negri	Pulcini 2° anno	Villaggio Calcio	04.01.2026
24°Trofeo Luca Sbarboro-19°Memorial Don Nando Negri	Pulcini 1° anno	Villaggio Calcio	03.01.2026
24°Trofeo Luca Sbarboro-19°Memorial Don Nando Negri	Primi Calci 2018	Villaggio Calcio	06.01.2026

In.TRE – Memorial S. Gorla	Primi Calci	GSD Sestrese Bor. 1919	03.01.2026
Torneo della Befana	Pulcini 1° anno	Celle Varazze FBC	05.01.2026
Befana Cup 2026	Pulcini 2° anno	Praese 1945	06.01.2026
WinterCup	Primi Calci 2017	Lavagnese 1919 ASD	Dal 11.01 al 25.01.2026
WinterCup	Primi Calci 2018	Lavagnese 1919 ASD	Dal 11.01 al 25.01.2026
WinterCup	Piccoli Amici	Lavagnese 1919 ASD	Dal 11.01 al 25.01.2026
WinterCup	Esordienti Femm.	Lavagnese 1919 ASD	01.02.2026
WinterCup	Pulcini Femm.	Lavagnese 1919 ASD	01.02.2026
Torneo della Befana	Primi Calci	Polisp. Speziasportale	06.01.2026
Torneo della Befana	Piccoli Amici	Polisp. Speziasportale	06.01.2026

TORNEI PROVINCIALI / LOCALI AUTORIZZATI

Nome Torneo	Categoria	Società organizzatrice	Periodo
Torbella WinterCup	Piccoli Amici	Rivarolese 1919	28.12.2025
24°Trofeo Luca Sbarboro-19°Memorial Don Nando Negri	Esordienti 2° anno	Villaggio Calcio	03.01.2026
24°Trofeo Luca Sbarboro-19°Memorial Don Nando Negri	Primi Calci 2017	Villaggio Calcio	04.01.2026
24°Trofeo Luca Sbarboro-19°Memorial Don Nando Negri	Piccoli Amici	Villaggio Calcio	06.01.2026
Torbella WinterCup	Primi Calci 2018	Rivarolese 1919	03.01.2026
Torbella WinterCup	Primi Calci 2017	Rivarolese 1919	04.01.2026
Torneo Camatti	Pulcini 2° anno	Calvarese 1923	18.01.2026
La Befana del Merlino	Primi Calci 2017	Pol.ArciF.Merlino 8 Marzo	03.01.2026
Epifania Arancione	Esordienti 1° anno	ACD Sammargheritese 1903	06.01.2026

APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE TORNEI FUORI REGIONE

Si ricorda che le autorizzazioni per la partecipazione a Tornei che si svolgeranno fuori regione, è subordinata alla verifica, da effettuarsi a cura della Società richiedente, che la stessa manifestazione sia stata debitamente approvata da parte dell'Ente Federale competente.

In assenza di tale approvazione, la presente autorizzazione alla partecipazione deve intendersi non rilasciata.

La partecipazione al Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali.

Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, è data alle attività Ufficiali.

Per tali approvazioni inoltrare la richiesta ad entrambe le mail:
cr Liguria.tornei@Ind.ite a base.liguriasgs@figc.it

Torneo	Bresci Cup	Organizzato	Tau Calcio Altopascio
Categoria	Esordienti 1° anno	Località	Altopascio (LU)
Società	Spezia Calcio	Periodo	05-06.01.2026

Torneo	Winter Champions League	Organizzato	Don Bosco Fossone
Categoria	Pulcini 1° anno	Località	Carrara (MS)
Società	Spezia Calcio	Periodo	Dal 04.01 al 06.01.2026

APPROVAZIONE TORNEI ALL' ESTERO

Si da atto che il F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico ha approvato le sotto indicate gare amichevoli per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

Torneo	Union Cup	Organizzato	L'Union Saint-Jean FC
Categoria	Under 12	Località	L'Union (Francia)
Società	Genoa Cricket and Football Club	Periodo	Dal 03.04.2026 al 05.04.2026

CALCIO A CINQUE

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE "C" MASCHILE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

FINALE

Andata:

Airole F.C. – Genova Calcio a Cinque:

0 - 3

Ritorno:

Genova Calcio a Cinque – Airole F.C. **lunedì 05 gennaio 2026**, ore 21.30, impianto "Blandino" di Genova (Molassana).

Modalità Tecniche:

Le due società disputeranno gare di andata e ritorno; in caso di parità di punti conseguiti e di differenza reti (le reti segnate in trasferta non hanno valore doppio) al termine della gara di ritorno, per determinare la società vincente saranno disputati due tempi supplementari di 5' minuti ciascuno e eventualmente calciati i tiri di rigore secondo la vigente normativa.

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE

La Gara di finale: **FUTSAL CLUB GENOVA – SPEZIA CALCIO FEMMINILE** della competizione in epigrafe è annullata d'ufficio.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

UNDER 17 C5 REGIONALI MASCHILI REGIONALI GIRONE "A" 4A GIORNATA

La gara CARAMAGNA F.C. – PONTEDECIMO CALCIO si disputerà sabato 10 gennaio 2026, alle ore 15.00, presso l'impianto "Centro Pastorale Marellò" di Imperia.

RISULTATI GARE

Elenco risultati

RISULTATI TERMINATI NORMALMENTE

PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A		
ALTARESE 1929	- BORDIGHERA SANT AMPELIO	5 - 1

COPPA ITALIA PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE Q - 1 Giornata - R		
FOLLO FOOTBALL CLUB	- MAGRA AZZURRI	5 - 3

COPPA ITALIA CALCIO 5 SERIE C

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 1 Giornata - A		
AIROLE F.C.	- GENOVA CALCIO A CINQUE	0 - 3

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Filippo Marcenaro, assistito dal Rappresentante A.I.A. Valcada Roberto, nella seduta del 22/12/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 17/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

BALLESTRA RICCARDO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

SHAHINI ALESSIO (ALTARESE 1929)

GARE COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 17/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB) LAZRI ENRICO (MAGRA AZZURRI)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

NINOTTI LUCA (MAGRA AZZURRI) SBARRA NICOLO (MAGRA AZZURRI)

GARE COPPA ITALIA CALCIO 5 SERIE C C5

GARE DEL 19/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

ROSITANO MARIO (AIROLE F.C.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MARSIO MANUEL (GENOVA CALCIO A CINQUE)

Corte Sportiva d'Appello**MOTIVAZIONI**

**La Corte Sportiva d'Appello
del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C.
Terzo Collegio**

composta dai signori Giudici

Avv. Filippo CHIARLA (Presidente)

Avv. Enrico DONATI (Componente)

Avv. Cristina ANELLI (Componente)

Dott. Fabio AZZARELLI (Componente)

all'udienza tenutasi in video – conferenza da remoto in data 16 Dicembre 2025, sentito il legale della reclamante, oltre al sig. Verde Valerio, ha pronunciato la seguente sentenza:

Reclamo presentato dalla società ASD Multedo 1930, con sede in Genova, Via Ronchi 19, avverso i provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Liguria, pubblicati sul C.U. n. 35 del 27 Novembre 2025 e 37 del 4 Dicembre 2025, relativi alla medesima gara (Multedo 1930 – Busalla Calcio del 22.11.2025, valevole per il campionato Juniores Regionali – Girone EA), e relative alle seguenti sanzioni:

- Ammenda di Euro 250,00 a carico della Società (C.U. n. 35);
- Squalifica fino al 22.01.2026 a carico dell'allenatore Verde Valerio (C.U. n. 35);
- Squalifica fino al 30.06.2027 a carico del calciatore Barrera Carmelo (C.U. n. 35);
- Squalifica per sei gare effettive a carico del calciatore Usai Davide (C.U. n. 35);
- Perdita della gara con il risultato di 3 - 0 (C.U. n. 37),
- Ammenda di Euro 200,00 a carico della Società (C.U. n. 37).

oooooooooooooooooooo

Il Giudice Sportivo, con i provvedimenti emessi nei C.U. citati, ha inflitto alla società reclamante le sanzioni meglio indicate in epigrafe.

I provvedimenti disciplinari emessi dal G.S., col C.U. n. 35, venivano ritualmente opposti dalla reclamante e portati all'attenzione della Secondo Collegio di questa Corte che, con sentenza del 09.12.2025 (pubblicata sul C.U. n. 38), decideva di inviare gli atti al Presidente della Corte Sportiva di Appello per una nuova riassegnazione, resasi indispensabile a causa del preannuncio del reclamo, sempre a cura della società Multedo 1930, dei provvedimento assunti dal G.S. con il C.U. n. 37 (perdita della gara a tavolino per 3 - 0, ed irrogazione di nuova ammenda, per Euro 200,00).

All'esito, il Presidente della Corte Sportiva di Appello, trasmetteva gli atti al Terzo Collegio, affinché venissero trattati congiuntamente, essendo condotte avvenute nel corso della medesima competizione (gara Multedo 1930 – Busalla Calcio del 22.11.2025).

Le decisioni del G.S. si sono basate sul dettagliato referto della gara, compilato dal d.d.g. e da cui si apprende, in sintesi, che:

- alla fine del primo tempo regolamentare l'allenatore della Multedo 1930, sig. VERDE Valerio, seguiva il d.d.g. durante il rientro nello spogliatoio rivolgendogli frasi ed atteggiamenti intimidatori.
- A seguito della comunicazione del provvedimento di espulsione, lo stesso si posizionava, durante la seconda frazione di gioco, a ridosso della recinzione urlando, unitamente ad alcuni sostenitori della squadra, all'indirizzo del d.d.g., vari insulti e frasi intimidatorie.
- Il pubblico, dal minuto 30' del primo tempo, sino al termine della gara (avvenuta al 28 del secondo tempo), procedeva ad insultare e ingiuriare il d.d.g.
- Al minuto 28' del secondo tempo, la gara veniva definitivamente sospesa dal direttore di gara per una aggressione da questi subita da parte del calciatore – riserva – n. 14 del Multedo 1930 (BARRERA Carmelo).
- Alla fine anticipata della partita, mentre l'arbitro si accingeva ad uscire dal t.g.d., veniva raggiunto da un altro calciatore della squadra del Multedo 1930 (il n. 18 – USAI Davide), unitamente al dirigente accompagnatore della società. Mentre il giocatore gli poggiava una mano sul petto per ostacolarne l'uscita, gli profferiva delle espressioni irrispettose, al pari del dirigente accompagnatore.

Ha proposto tempestivo reclamo, regolarmente preannunciato, la società con tre motivi difensivi, allegando due filmati video, registrati in occasione della gara da emittente terza ed imparziale, e riguardanti le fasi di gioco oggetto del reclamo.

Con il primo motivo la reclamante, chiedendo l'annullamento della sanzione della perdita della gara e la ripetizione della stessa, ha contestato la sussistenza delle circostanze che hanno determinato la sospensione dell'incontro, sostenendo, con l'aiuto dei filmati prodotti, che l'episodio contestato al giocatore numero 14 non si sarebbe verificato così come riportato a referto dal d.d.g., non essendovi stata alcuna aggressione e tanto meno quei "*due schiaffi*" che, a detta dell'arbitro, gli avrebbero procurato delle conseguenze fisiche ("dolore, bruciore, senso di nausea") tali da costringerlo ad interrompere definitivamente l'incontro ed all'uopo la reclamante ha riportato precedenti giurisprudenziali che hanno confermato come in casi simili, in assenza di effettivi e comprovati motivi idonei ad interrompere la gara, la stessa andasse ripetuta.

Col secondo motivo la reclamante ha preso posizione in merito alle sanzioni elevate in danno dei propri tesserati sostenendo, anche in questa occasione con l'aiuto dei filmati prodotti, l'errore di identificazione da parte del d.d.g. nel caso di USAI Davide (calciatore), mentre per i tesserati BARRERA Carmelo (calciatore) e VERDE Valerio (allenatore) che gli stessi non avrebbero posto in essere le condotte contestate chiedendo, in conclusione, l'annullamento o in subordine la riduzione delle squalifiche loro comminate dal G.S..

Infine, in ordine alla prima ammenda comminata alla società a C.U. n. 35, la difesa ne ha chiesto l'annullamento perché ingiustificata ed in virtù del principio del *ne bis in idem* ha chiesto l'annullamento della seconda ammenda comminata dal G.S. con C.U. n. 37.

Stante la complessità dell'intera situazione ed a giustificazione del rinvio a questa Corte disposto dal Secondo Collegio con sentenza resa all'udienza del 09/12/2025, questo Collegio, fuori udienza, ha sentito a chiarimenti l'arbitro della gara, unitamente al suo rappresentante.

oooooooooooooooooooooooooooo

Il reclamo è parzialmente fondato, ed andrà accolto nei termini che seguono.

Si ritiene, preliminarmente, di affrontare le tematiche di più pronta soluzione.

In primo luogo, viene ritenuta fondata la doglianza avversaria in merito alla ripetizione dell'ammenda.

Con C.U. n. 35 il G.S. aveva, a parere di questa Corte correttamente, comminato alla reclamante un'ammenda di € 250,00 per gli episodi occorsi durante la gara e perpetrati in danno al ddg da parte dei sostenitori della gara di casa e dai tesserati presenti sugli spalti (ripetuti insulti ed offese per quasi tutto il corso della gara dettagliatamente riportati a referto).

Non è dato comprendere, però, il motivo per cui lo stesso G.S. abbia applicato con C.U. n. 37 una nuova ed ulteriore ammenda di € 200,00 in aggiunta alla prima.

Pertanto, tenuto conto che non vi è dubbio alcuno in merito a tali episodi per cui i video prodotti nulla smentiscono e per cui occorre attribuire fede privilegiata al referto arbitrale, si ritiene congruo confermare l'ammenda di € 250,00 comminata con C.U. n. 35 annullando, di contro, l'ammenda di € 200 comminata con C.U. n. 37.

Venendo, poi, all'esame delle condotte poste in essere dai tesserati della reclamante, si osserva quanto segue.

VERDE Valerio: in merito alla squalifica comminata dal G.S. di due mesi (fino al 22/01/2026) all'allenatore della reclamante, si ritiene che la stessa vada confermata.

Si legge nel reclamo che, dall'esame dei video prodotti, si evincerebbe che il VERDE avrebbe posto in essere nei confronti del ddg una condotta pacata ed educata, visibile anche dalla mimica facciale.

Si deve osservare, però, come, in realtà, proprio esaminando tali filmati non si evinca nulla di quanto sopra.

Infatti, oltre ad essere senza audio (quindi non dimostrabili le proteste asseritamente pacate ed educate sostenute dalla difesa della reclamante), anche la risoluzione dei video è tale per la quale non si comprenda affatto la mimica facciale.

Invece, dall'esame degli stessi, si evince come il VERDE gesticoli in continuazione nei confronti del ddg seguendolo dal fischio della fine del pt fino agli spogliatoi ed aspettandolo fino alla sua uscita, continuando a rivolgergli la parola con fare insistente.

In aggiunta a quanto sopra, non può non rilevare come quanto riportato dal ddg a referto goda di fede privilegiata (contrariamente alle sterili difese dello stesso VERDE, intervenuto in udienza e che si è limitato a negare quanto addebitatogli) e, pertanto, si devono ritenere fondati, in quanto non compiutamente contestati, le condotte imputate al citato allenatore.

Inoltre, fatto di non secondaria importanza, la sanzione inflitta dal G.S. non tiene conto del contatto fisico (nel referto si legge di un braccio appoggiato dal VERDE al ddg), avendo lo stesso giudice di *prime cure* applicato alla lettera nel minimo edittale (due mesi) il disposto dell'art. 36, comma 2, lettera a) CGS, che non prevede, appunto, il contatto fisico.

Per le sopra citate motivazioni, quindi, si ritiene congrua la sanzione inflitta che viene, quindi, confermata.

USAI Davide: l'arbitro riporta a referto con estrema chiarezza come a seguito dell'interruzione definitiva della gara il n. 18 del Multedo 1930, USAI Davide, lo avrebbe raggiunto assumendo nei suoi confronti una condotta ingiuriosa ed irrispettosa ed appoggiandogli una mano sul petto.

Tali circostanze sono state confermate dall'arbitro in sede di audizione precisando, altresì, che il n. 18 in questione indossava la pettorina e che il numero era comunque visibile da vicino.

Dall'esame dei filmati prodotti dalla reclamante (che a maggior ragione possono essere utilizzati nel caso di errore di persona ex art. 61, comma 2, CGS), però, non trova conferma quanto riportato e riferito dall'arbitro.

Esaminando l'intero filmato, infatti, è di tutta evidenza come il ddg venga inseguito da un giocatore riserva del Multedo 1930 (divisa rossa, ma con la pettorina), da un signore in borghese e da un altro calciatore del Multedo 1930 senza pettorina (divisa rossa n. 20).

L'arbitro, quindi, viene inseguito e "circondato" da tre persone.

A precise domande di questa Corte, però, l'arbitro ha riferito e confermato di essere stato circondato da due persone, ovvero da un dirigente della reclamante e, appunto, dal n. 18 USAI Davide con la pettorina.

Ma tali affermazioni, come detto, sono pacificamente smentite dai filmati.

Innanzitutto, il giocatore con la divisa rossa e la pettorina è il n. 14 del Multedo 1930 e non il n. 18 e ciò si evince dall'integrale visione del filmato prodotto dalla reclamante dove si vede che l'unico giocatore con la pettorina presente sul tdg è proprio il n. 14 del Multedo 1930 (BARRERA Carmelo) che dopo l'espulsione, visibile nel filmato, percorre camminando la linea bianca dell'uscita laterale del campo per poi accentrarsi di corsa verso il centro del campo inseguendo il ddg fino all'uscita del tdg.

Dal filmato si evince, poi, con evidenza che insieme al n. 14 il ddg viene raggiunto da un signore in borghese (si presume il dirigente menzionato a referto) e dal giocatore n. 20 del Multedo (visibile in quanto senza pettorina) che gli si para davanti parlandogli con foga eccessiva e con alta probabilità mettendogli una mano sul petto (le immagini non chiariscono questa circostanza in quanto il n. 20 è coperto dal ddg che si trova davanti a lui, ma i due sono molto vicini).

Ciò che risulta indubitabile, comunque, è che del n. 18 USAI Davide non vi è traccia.

Stante quanto sopra risulta evidente come il ddg abbia compiuto un errore di persona probabilmente volendo ascrivere le condotte riportate a referto al n. 20 del Multedo 1930 anziché al n. 18.

La sanzione inflitta al n. 18 del Multedo 1930 USAI Davide deve, pertanto, essere annullata per evidente errore di persona.

BARRERA Carmelo: in merito a questo calciatore l'arbitro, a referto, riferisce di essere stato ripetutamente offeso e intimidito e che, dopo l'espulsione a seguito dei reiterati comportamenti ingiuriosi ed irraguardosi, lo stesso BARRERA gli avrebbe dapprima appoggiato una mano sul collo nella parte sinistra e poco dopo tirato due schiaffi che gli avrebbero procurato dolore, bruciore e senso di nausea e costretto, quindi, perché in stato di confusione e stordimento ad interrompere definitivamente la gara.

Si deve innanzitutto osservare come, anche per tale episodio, il filmato prodotto dalla reclamante possa e debba essere utilizzato giusti i precedenti citati dalla stessa nel reclamo.

In entrambi i citati precedenti, infatti, la prova video è stata utilizzata in quanto chiarificatori degli episodi di violenza riportati dal ddg a referto e palesemente in contrasto con quanto affermato dallo stesso.

In particolare, si condivide l'utilizzo della prova video laddove questa sia volta a smentire senza ombra di alcun dubbio (come nel caso di specie) quanto riportato a referto dal ddg che, come noto, diversamente gode di fede privilegiata.

Ebbene, dall'esame di tale video si evince come tutto corrisponda a quanto riferito a referto dal ddg fino al minuto 1.28 del video, dove si vede che il calciatore in questione appoggia una mano all'altezza del collo, parte sinistra, del ddg facendolo indietreggiare di qualche centimetro.

Fino a questo momento, quindi, la difesa della reclamante, che asserisce che il BARRERA non avrebbe effettivamente commesso quanto riportato a referto dal ddg, è smentita proprio dal video dalla stessa prodotta.

Ma l'arbitro, come detto, a referto così prosegue: *"... successivamente dandomi due schiaffi tra faccia e orecchio sinistro, lo stesso veniva successivamente bloccato dai suoi compagni di squadra. L'aggressione subita mi provocava dolore, bruciore e un senso di nausea, dopo un attimo di confusione e stordimento decidevo di concludere la gara al min 28' del 2T."*

È dirimente osservare, però, come, proseguendo nella visione del filmato successivamente al minuto 1.28, mai il BARRERA colpisca con due schiaffi il ddg. E nemmeno risulta il blocco da parte dei suoi compagni (vi è solo un giocatore che dopo diversi secondi lo calma).

Ma, soprattutto, non risulta affatto che il ddg accusi dolore bruciore e senso di nausea tali da renderlo confuso e stordito costringendolo ad interrompere la gara (circostanze, queste ultime, confermate anche in sede di audizione).

Piuttosto, è di tutta evidenza dall'esame del filmato come dopo aver ricevuto la mano sul collo il ddg, senza indugio alcuno, prenda il fischietto e decreti la fine della partita avviandosi immediatamente e senza difficoltà verso l'uscita del tdg.

Non risultano, quindi, né gli schiaffi subiti né, tantomeno, la confusione, lo stordimento, il senso di dolore, il bruciore e la nausea riferiti dal ddg.

Per tali motivi, quindi, la sanzione inflitta al calciatore BARRERA Carmelo fino al 30/06/2027 risulta decisamente eccessiva non essendo ravvisabile, stando alla visione del filmato, la condotta violenta ex art. 35 CGS.

Diversamente, questa Corte, per i fatti innegabili supportati anche dal video fino al minuto 1.28, che trovano conferma nel referto di gara, ritiene congruo applicare al sig. BARRERA Carmelo la sanzione ex art. 36, comma 1, lettera b) CGS, di otto giornate aggravata di ulteriori tre giornate ex art. 14, comma 1, lettera d) per una sanzione complessiva determinata in undici gare effettive di squalifica.

Da ultimo, stante quanto sopra, anche la sanzione della perdita della gara con risultato di 3 a 0 in favore della società Busalla dev'essere annullata.

Dall'esame del filmato prodotto dalla reclamante, infatti, non risulta giustificabile l'interruzione definitiva della gara da parte del ddg in quanto non trovano conferma gli episodi relativi all'aggressione, in particolare gli schiaffi ricevuti dal n. 14 del Multedo 1930 e l'aver accusato il senso di dolore, bruciore, nausea confusione e stordimento. Insomma, non sussiste la menzionata aggressione tale per la quale il ddg avrebbe avuto buon titolo ad interrompere la gara.

Si evince, piuttosto, che il ddg, dopo il minuto 1.28 del video (ovvero dopo che riceve la mano sul collo dal n. 14 del Multedo 1930), probabilmente indisposto dall'atteggiamento assunto nei suoi confronti, decide, per tutta risposta, di interrompere improvvisamente la gara.

E sul punto si ritengono pienamente condivisibili i precedenti menzionati in reclamo laddove, in casi analoghi, era stato statuito che: *“la decisione di sospendere definitivamente una gara in corso di svolgimento, in quanto atto straordinario ed estremo, deve scaturire da atti violenti o gravi intimidazioni. Tali condotte devono essere idonee a porre in pericolo l'incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all'incontro. Inoltre, è necessario che l'arbitro faccia ricorso a tutti i mezzi in suo potere e, solo dopo aver accertato l'impossibilità di giungere alla conclusione della gara, può decretarne la conclusione anticipata.”*

Ma, come osservato, nulla di tutto ciò emerge dal filmato prodotto.

Tale sanzione, pertanto, dev'essere annullata e la gara andrà ripetuta.

Fermo restando quanto sopra, visto quanto riportato dal ddg nel referto di gara, confermato anche in sede di audizione orale, visto il comportamento tenuto da sostenitori e tesserati della società Multedo 1930 e visto il video prodotto dalla reclamante a smentita di taluni e dirimenti assunti riportati a referto, si ordina l'invio degli atti alla Procura Federale affinché compia tutte le ulteriori indagini ritenute rilevanti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C. definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo proposto, valutate diversamente, per le motivazioni addotte, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma i provvedimenti impugnati e così statuisce:

- **Annulla la sanzione inflitta dal G.S. relativa all'assegnazione della vittoria della gara alla società BUSALLA CALCIO con il risultato di 3 – 0, ordinandone la ripetizione.**
- **Conferma la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. fino al 22.01.2026 a carico del sig. VERDE Valerio;**
- **Ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al giocatore BARRERA Carmelo in 11 (undici) giornate effettive di gara.**
- **Annulla la sanzione della squalifica a carico del giocatore USAI Davide.**
- **Conferma la sanzione dell'ammenda pari ad Euro 250,00 a carico della società Multedo 1930, così come comminata col C.U. n. 35, annullando, invece, la seconda ammenda, pari ad Euro 200,00, di cui al C.U. n. 37.**
- **ORDINA la trasmissione degli atti alla competente Procura Federale, al fine di valutare, per quanto di propria competenza, le condotte evidenziate in parte motiva.**

Dispone la restituzione della tassa.

ALLEGATI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:

- **Comunicato Ufficiale n. 225 - CU n. 271/AA e 272/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale;**
- **Comunicato Ufficiale n. 226 - CU n. 113/A FIGC - Nomina Presidente Settore Tecnico FIGC;**
- **Comunicato Ufficiale n. 227 - CU n. 114/A FIGC - Deroga art. 49 NOIF - play-off e play-out Serie C (Lega Pro) 2025/2026;**
- **Comunicato Ufficiale n. 228 - CU n. 115/A FIGC - Deroga al Comunicato Ufficiale n. 304/A del 27 maggio 2025;**
- **Comunicato Ufficiale n. 229 - CU n. 116/A FIGC - Modifiche Regolamento LND;**
- **Comunicato Ufficiale n. 230 - CU n. 117/A FIGC - Introduzione comma 5 dell'art. 25 ter NOIF;**
- **Comunicato Ufficiale n. 231 - CU n. 118/A FIGC - Termini e modalità ritesseramento calciatori/calciatrici "Giovani" e "Giovani di Serie" in scadenza al 30 giugno 2026;**
- **Comunicato Ufficiale n. 232 - CU n. 119/A FIGC - Termini tesseramento Campionato Carnico;**
- **Comunicato Ufficiale n. 233 - CU n. 120/A FIGC - Nomina Presidente e Componenti Commissioni delle Licenze UEFA di I e II grado;**
- **Comunicato Ufficiale n. 234 - CU n. 121/A FIGC - Integrazioni organico Tribunale Federale Nazionale - sezione Vertenze Economiche;**
- **Comunicato Ufficiale n. 235 - CU n. 122/A FIGC - Nomina sostituto Giudice Sportivo presso la LND;**
- **Comunicato Ufficiale n. 236 - CU n. 123/A FIGC - Integrazioni composizione Organi territoriali Giustizia Sportiva;**
- **Comunicato Ufficiale n. 237 - CU n. 124/A FIGC - Integrazioni Chaperone Antidoping;**
- **Comunicato Ufficiale n. 238 - CU n. 125/A FIGC - Deroga art. 39, comma 3 NOIF - Gara Cagliari - Milan del 2 gennaio 2026;**

- Comunicato Ufficiale n. 239 - CU n. 126/A FIGC - Approvazione Sistema Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, Serie B e Serie C 2026/2027;
- Comunicato Ufficiale n. 240 - CU n. 127/A FIGC - Approvazione Sistema Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie A Femminile 2026/2027;
- Comunicato Ufficiale n. 241 - CU n. 128/A FIGC - Modifiche Titolo VI NOIF;
- Comunicato Ufficiale n. 242 - CU n. 129/A FIGC - Modifiche Manuale applicativo per la redazione dei Budget e dei Report Consuntivi;
- Comunicato Ufficiale n. 243 - CU n. 130/A FIGC - Modifiche Manuale applicativo Regola di Pareggio di Bilancio;
- Comunicato Ufficiale n. 244 - CU n. 131/A FIGC - Modifiche NOIF e CGS;
- Comunicato Ufficiale n. 245 - CU n. 132/A FIGC - Modifiche artt. 16, 20 e 52 NOIF;
- Comunicato Ufficiale n. 246 - CU n. 133/A FIGC - Modifiche artt. 31, 33 e 124 CGS;
- Comunicato Ufficiale n. 247 - C.U. n. 134/A FIGC - errata corregge al C.U. n. 125/A della FIGC del 19 dicembre 2025;
- Comunicato Ufficiale n. 248 - C.U. n. 135/A FIGC - nomine Collegio Arbitrale Divisione Serie B Femminile - AIAC;
- Comunicato Ufficiale n. 249 - C.U. n. 136/A FIGC - nomine Collegio Arbitrale Divisione Serie B Femminile - AIC;
- Comunicato Ufficiale n. 250 - C.U. n. 137/A FIGC - nomina Segretario della Divisione Serie B Femminile;
- Convocazione Regionale Femminile del 07.01.2026

Pubblicato in Genova ed affisso all'albo del C.R. LIGURIA il 23/12/2025

Il Segretario
Stefano Rovatti

Il Presidente
Dott. Giulio Ivaldi